



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

[tributi@comune.granozzoconmonticello.no.it](mailto:tributi@comune.granozzoconmonticello.no.it)

## AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI

**Determinazione n. 46 in data 20/12/2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI.**

Reg. pubbl. n. 1 del 07.01.2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

(decreto di nomina n.6 in data 21.05.2019)

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016 “Disposizioni in materia di riscossione locale”, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;
- dal 1° luglio 2017, il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione e contestualmente l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, svolte da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune può avvalersi di detto Ente per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

PRESO ATTO quindi che:

- ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1°

luglio 2017:

- le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

- l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

- il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

CONSIDERATO che il nuovo Ente ha composizione interamente pubblica e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" per migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

CONSIDERATO altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia le caratteristiche necessarie per eseguire coerentemente l'attività affidata, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione, sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità;

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARI, la tassa o concessione occupazione suolo ed aree pubbliche COSAP/TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non rimosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Ritenuto, per le motivazioni espresse in precedenza, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Granozzo con Monticello, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati da parte dei singoli Uffici preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

RITENUTO che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° ottobre 2017;

TENUTO CONTO che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziano attualmente un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

Precisato tuttavia, previa conferma di tutto quanto espresso in precedenza, quanto segue:

- in deroga a quanto sopra esposto, Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art.3, comma 29-bis, del citato D.L. n. 203/2005 e dell'art. 2 della L.R. Sicilia 22/12/2005, n. 19;
- da una parte, il citato art.1 del DL n.193/2016 non ha infatti previsto la soppressione di Riscossione Sicilia Spa;
- Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi AER);
- Riscossione Sicilia Spa costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art.116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- i commi 1 e 2 del DL n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione quindi delle stesse a tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale regione dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio;
- nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle citate leggi statali e leggi della Regione Sicilia, emerge che Riscossione Sicilia Spa è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori;

CONSIDERATO altresì che AER e Riscossione Sicilia Spa devono conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che AER e Riscossione Sicilia Spa abbiano tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto riportato in precedenza, che l'affidamento di cui trattasi debba avvenire in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e, limitatamente al territorio della Regione Sicilia, a favore di Riscossione Sicilia S.p.A.;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, di adottare apposito atto gestionale, con il quale affidare alla Agenzia delle Entrate – Riscossione la riscossione coattiva delle entrate, fatta salva la successiva conferma di tale atto da parte del Consiglio comunale;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

VISTO il D.Lgs 118/2011;

### **DETERMINA**

di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a favore del Comune di Granozzo con Monticello;

di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, oltre che al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia Spa., l'attività delle entrate patrimoniali di diritto pubblico relative al Comune di Granozzo con Monticello;

di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, dai singoli uffici preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;

di richiedere al Consiglio comunale la conferma del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
(Barbara CAVIGIOLO)